

ATTO COSTITUTIVO
PICASSO APS



In data 12 novembre 2022, presso la sede IN VIA G. DI VITTORIO, 2 ubicata in Chiesina Uzzanese (PT), alle ore 17:00, si sono riunite le seguenti persone:

1. SILVIA ARBANTI nata a PESCIA (PT) il 12-09-1960 residente a Pescia (PT) in Via VIII Settembre n. 18 cittadina ITALIANA codice fiscale RBNSLV60P52G491U
2. ALESSIA SPADONI nata a MONTECATINI TERME (PT) il 24-07-1974 residente a Ponte Buggianese (PT) in Via Porzione n.79/A cittadina ITALIANA codice fiscale SPDLSS74L63A561C
3. MARIA ANTONELLA DI COSTA nato a PRATO (PO) il 27-01-1966 residente a Montecatini Terme (PT) in via Rossini n. 23 cittadina ITALIANA codice fiscale DCSMNT66A67G999S
4. CRISTIANA CRAINZ nata a LIVORNO il 01-10-1969 residente ad Altopascio (LU) Via Chimenti, 45 cittadino ITALIANA codice fiscale CRNCST69R41E625P
5. ANDREA TODARO nato a MONTECARLO (LU) il 01-03-1968 residente ad Altopascio (LU) in Corte Volpini n. 8 cittadino ITALIANO codice fiscale TDRNDR68C01F452K
6. ESVALDO D'ULIVO nato a LUCCA il 08-08-1976 residente a PONTE BUGGIANESE (PT) in Via del Popolo n. 156 cittadino ITALIANO codice fiscale DLVSLD76M08E715S
7. RICCARDO DESIDERI nato a PISTOIA il 08-05-1966 residente a PONTE BUGGIANESE (PT) in Via Margine del Bassetti n. 41 cittadino ITALIANO codice fiscale DSDRCR66E08G713V
8. MARCO ALESSIANI nato a MONTECATINI TERME (PT) il 28-09-1968 esidente a Ponte Buggianese (PT) in Via Porzione n.79/A cittadino ITALIANO codice fiscale LSSMRC68P28A561S
9. PAOLO TINTORI nato a LUCCA il 25-07-1972 residente ad Altopascio (LU) in via Enrico Fermi n. 41a cittadino ITALIANO codice fiscale TNTPLA72L25E715D
10. GIOVANNI BINI nato a PESCIA (PT) il 24-03-1958 residente a Montecatini Terme (PT) in via Rossini n. 23 cittadino ITALIANO codice fiscale BNIGNN58C24G491C
11. SANDRO SACCOTELLI nato a TORINO il 22-09-1968 residente ad Altopascio (LU) Via Chimenti, 45 cittadino ITALIANO codice fiscale SCCSDR68P22L219C
12. STEFANO BERTINI nato a FUCECCHIO (FI) il 29-08-1970 residente a Castelfranco di Sotto (PI) Via Dori n. 71 cittadino ITALIANO codice fiscale BRTSFN70M29D815N
13. PIGNATTINI GIAN PAOLO nato a PESCIA (PT) il 13-12-1976 residente a Ponte Buggianese (PT) Via Cave n. 3 cittadino ITALIANO codice fiscale PGNGPL76T13G491O

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. TINTORI PAOLO il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. SPADONI ALESSIA quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 1977, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **PICASSO APS**, da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Chiesina Uzzanese (PT) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 - L'acronimo APS verrà formalmente usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico non appena l'associazione si sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 3 - L'associazione ha come scopo il perseguimento del benessere, della tutela e dello sviluppo psico-fisico dell'essere umano nelle sue espressioni di individuo, di famiglia e di comunità. Tale scopo vuole essere perseguito con un approccio multidisciplinare atto a coinvolgere l'individuo singolo e la comunità locale tutta in attività culturali, sociali, sportive di molteplice natura, teoriche e pratiche.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti attività di *interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*;

Al fine di realizzare tali attività l'associazione intende, :

- realizzare corsi e attività culturali con finalità educative sui temi del benessere psico fisico e sulla consapevolezza dell'unità tra corpo e mente;
- realizzare dei laboratori di arti figurative e letterarie, nonché incontri culturali tenuti da esperti (associati o professionisti) su temi quali la storia locale, le culture extra occidentali, la salute, la filosofia, l'economia e la finanza, la creazione di contenuti online;
- realizzare escursioni e visite guidate in luoghi di interesse culturale, sociale e sportivo;

- realizzare incontri di dopo scuola e aiuto nei compiti; organizzare conferenze e seminari sui temi della solidarietà e della non violenza; realizzare corsi per persone in condizione di disagio (sia esso sociale che culturale), sale ricreative, attività ludico/sportive etc;
- realizzare progetti di interesse comune coinvolgendo realtà locali e extraterritoriali, creando reti di partenariato con lo scopo di arricchire culturalmente e sensibilizzare su tematiche apparentemente distanti dalla nostra realtà, sviluppando un mutuo soccorso e scambio fra differenti forme mentali;
- sostenere le persone che si trovano in situazione di difficoltà abitativa temporanea mettendo a disposizione spazi gestiti dall'associazione;
- realizzare orti collettivi e sociali; formare, attraverso tali orti, alla coltivazione della terra, all'autoproduzione del cibo e alla conservazione della biodiversità;
- realizzare piccoli tornei amatoriali di sport vari, quali calcio, basket, ping pong e quanto, attraverso lo sport, possa essere uno strumento di educazione e rispetto del prossimo; organizzare incontri di Yoga, Tai Chi, Qi gong e altre ginnastiche del benessere;
- aiutare attraverso la donazione di beni, servizi e denaro, quanti versano in condizione di grave vulnerabilità; realizzare altresì progetti per un sostegno continuativo nel tempo di particolari situazioni la cui grave vulnerabilità si protragga nel tempo, con lo scopo, comunque, di sostenere all'autosufficienza tali situazioni;
- organizzare incontri, conferenze e proiezioni sui temi della pace attraverso racconti di persone o gruppi che hanno vissuto sulla propria pelle ingiustizie legate alla non legalità ed all'uso violento della forza; organizzare laboratori e workshop (ad esempio di scrittura o teatro) con esperti su questi temi;
- organizzare sistemi di baratto multilaterale, del tempo e di beni e servizi, organizzare gruppi di acquisto solidale alimentari e di ogni genere di prima necessità inclusi servizi e utenze, promuovere la tutela di consumatori ed utenti nell'acquisto di beni e fruizione di servizi;
- realizzare progetti riguardanti beni non utilizzati ma di interesse comune per riqualificarli come luoghi di incontro e di cultura secondo gli scopi ed i metodi descritti nel presente articolo;
- realizzare spazi d'incontro e condividere le proprie capacità e competenze; realizzare laboratori di auto produzione di beni (come ad esempio saponi, detersivi, generi alimentari etc.) e di autogestione di servizi (come ad esempio uso di computer, pratiche burocratiche varie etc.).

Tali attività verranno realizzate direttamente ma anche attraverso la collaborazione con Enti pubblici, altre Associazioni e/o Federazioni e/o organismi solidaristici di altra natura e/o enti del Terzo Settore siano essi locali, territoriali, nazionali ed internazionali comunque in linea con i valori e gli scopi caratterizzanti l'associazione.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente ANTONELLA DI COSTA

VICE PRESIDENTE STEFANO BERTI DI

SEGRETARIO ESUALDO D'ULIVO

CONSIGLIERE: SILVIA ARBANTI

Tesoriere CRISTIANA CRAINZ

Consigliere ANDREA TODARO

Consigliere RICCARDO DESIDERI

Consigliere GIOVANNI BINI

CONSIGLIERE ALESSIA SPADONI

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. SILVIA ARBANTI

Silvia Arbanti

Sig. ALESSIA SPADONI

Alessia Spadoni

Sig. MARIA ANTONELLA DI COSTA

Maria Antonella Di Costa

Sig. ANDREA TODARO

Andrea Todaro

Sig. ESUALDO D'ULIVO

Esualdo D'Ulivo

Sig. RICCARDO DESIDERI

Riccardo Desideri

Sig. MARCO ALESSIANI

Marco Alessiani

Sig. PAOLO TINTORI

Paolo Tintori

Sig. GIOVANNI BINI

Giovanni Bini

Sig. SANDRO SACCOCELLI

Sandro Saccocelli

Sig. STEFANO BERTINI

Stefano Bertini

Luogo e data CHIESINA UZZANESE, 12 NOVEMBRE 2022

CRISTIANA CRAINZ

Cristiana Crainz

PIGNATINI GIAN PAOLO

Pignatini Gian Paolo

Registrato a Pescia il

23/11/2022

al N°

810

Serie

3

Pagate €

200,00 #

n° 1011960



Paola Batoni (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO PICASSO APS



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **PICASSO APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione", è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Chiesina Uzzanese (PT) e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione ha come scopo il perseguimento del benessere, della tutela e dello sviluppo psico-fisico dell'essere umano nelle sue espressioni di individuo, di famiglia e di comunità. Tale scopo vuole essere perseguito con un approccio multidisciplinare atto a coinvolgere l'individuo singolo e la comunità locale tutta in attività culturali, sociali, sportive di molteplice natura, teoriche e pratiche.

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8

marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*;

Al fine di realizzare tali attività l'associazione intende, :

- realizzare corsi e attività culturali con finalità educative sui temi del benessere psico fisico e sulla consapevolezza dell'unità tra corpo e mente;
- realizzare dei laboratori di arti figurative e letterarie, nonché incontri culturali tenuti da esperti (associati o professionisti) su temi quali la storia locale, le culture extra occidentali, la salute, la filosofia, l'economia e la finanza, la creazione di contenuti online;
- realizzare escursioni e visite guidate in luoghi di interesse culturale, sociale e sportivo;
- realizzare incontri di dopo scuola e aiuto nei compiti; organizzare conferenze e seminari sui temi della solidarietà e della non violenza; realizzare corsi per persone in condizione di disagio (sia esso sociale che culturale), sale ricreative, attività ludico/sportive etc;
- realizzare progetti di interesse comune coinvolgendo realtà locali e extraterritoriali, creando reti di partenariato con lo scopo di arricchire culturalmente e sensibilizzare su tematiche apparentemente distanti dalla nostra realtà, sviluppando un mutuo soccorso e scambio fra differenti forme mentali;
- sostenere le persone che si trovano in situazione di difficoltà abitativa temporanea mettendo a disposizione spazi gestiti dall'associazione;
- realizzare orti collettivi e sociali; formare, attraverso tali orti, alla coltivazione della terra, all'autoproduzione del cibo e alla conservazione della biodiversità;
- realizzare piccoli tornei amatoriali di sport vari, quali calcio, basket, ping pong e quanto, attraverso lo sport, possa essere uno strumento di educazione e rispetto del prossimo; organizzare incontri di Yoga, Tai Chi, Qi qong e altre ginnastiche del benessere;
- aiutare attraverso la donazione di beni, servizi e denaro, quanti versano in condizione di grave vulnerabilità; realizzare altresì progetti per un sostegno continuativo nel tempo di particolari situazioni la cui grave vulnerabilità si protragga nel tempo, con lo scopo, comunque, di sostenere all'autosufficienza tali situazioni;
- organizzare incontri, conferenze e proiezioni sui temi della pace attraverso racconti di persone o gruppi che hanno vissuto sulla propria pelle ingiustizie legate alla non legalità ed all'uso violento della forza; organizzare laboratori e workshop (ad esempio di scrittura o teatro) con esperti su questi temi;
- organizzare sistemi di baratto multilaterale, del tempo e di beni e servizi, organizzare gruppi di acquisto solidale alimentari e di ogni genere di prima necessità inclusi servizi e utenze, promuovere la tutela di consumatori ed utenti nell'acquisto di beni e fruizione di servizi;
- realizzare progetti riguardanti beni non utilizzati ma di interesse comune per riqualificarli come luoghi di incontro e di cultura secondo gli scopi ed i metodi descritti nel presente articolo;
- realizzare spazi d'incontro e condividere le proprie capacità e competenze; realizzare laboratori di auto produzione di beni (come ad esempio saponi, detersivi, generi alimentari etc.) e di autogestione di servizi (come ad esempio uso di computer, pratiche burocratiche varie etc.).

Tali attività verranno realizzate direttamente ma anche attraverso la collaborazione con Enti pubblici, altre Associazioni e/o Federazioni e/o organismi solidaristici di altra natura e/o enti del Terzo Settore siano essi locali, territoriali, nazionali ed internazionali comunque in linea con i valori e gli scopi caratterizzanti l'associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi , nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati .

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare* lo *Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)



Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono sempre rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il *componente* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Al fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Bilancio sociale e Informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti*, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- 
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura*, anche dei propri associati, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

